

avvocato Giorgio Zeoli

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
E - Mail : giorgiozeoli@virgilio.it giorgiozeoli@pec.it

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 cpc

(con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR)

Nell'interesse di :

- **ANSELMO MARIA**

(c.f. NSLMRA71D69G348U) nata il 29/04/1971 a Partinico (PA) e residente alla via Carducci i n° 2 - 90047 Partinico (PA), rappresentata e difesa dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno , elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 in Salerno in virtù di mandato in calce al presente atto, che dichiara di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE,**

in persona del Ministro pro tempore, con sede alla via Pietro Micca n° 20 - 10121 Torino (c.f. 801019700112) PEC: drpi@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato , con sede alla via Arsenale n° 21, 10121 Torino; pec : torino@mailcert.avvocaturastato.it; ads.to@mailcert.avvocaturastato.it ;

e nei confronti dell'

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “ SALUZZO –PLANA”

(cod.fisc. 96034390060) , in persona del Dirigente Scolastico , con sede alla via E. Faa' di Bruno , 85 - 15121 Alessandria ; pec: alis016008@pec.istruzione.it, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale

dello Stato , con sede alla via Arsenale n° 21, 10121 Torino; pec : torino@mailcert.avvocaturastato.it; ads.to@mailcert.avvocaturastato.it ;

- **nonché,**

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Piemonte, AT di Alessandria , in cui la ricorrente risulta inserito , valide per gli anni 2017 – 2020, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso ;

§§§§§

oggetto : annullamento decreto di rettifica comunicazione del 20/06/2019 punteggio Terza fascia personale ATA triennio 2017 – 2020 ; impugnazione risoluzione anticipata del 30/06/2019; COLLABORATORE SCOLASTICO: ANSELMO MARIA nata il 29/04/1971 a Partinico (PA)

1. La sig.ra Anselmo Maria presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017 – 2020 per il personale ATA ;
2. A seguito di detta domanda , alla sig.ra ANSELMO MARIA , sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 26,6 per collaboratore scolastico (C.S.) nella graduatoria per il personale ATA;
3. Successivamente , la sig.ra Anselmo Maria rendeva prestazione di lavoro in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo d'Istruzione Superiore "Saluzzo –Plana" a far tempo dal 20.09.2018 sino al 30.06.2019, periodo di lavoro considerato (inopinatamente) prestato di fatto senza attribuzione di alcun punteggio in graduatoria;
4. In data 20/06/2019, infatti, il Dirigente scolastico comunicava alla sig.ra Anselmo Maria decreto di rettifica del punteggio in punti 8,6 per il profilo di CS (e 7,6 per AA ; 7,6 per AT; 8,6 per GA) perché *“ non risultano versati i contributi dei servizi dichiarati dall'interessata ”*;
5. Che a ciò seguiva in osservanza ad una lettura (erronea) di circolare AOOUSPAL n° 0003796 , la RISOLUZIONE DAL CONTRATTO con effetto immediato a partire dal 30/06/2019 , senza ulteriore proroga;
6. in data 15/10/2019 l'ex lavoratore impugnava, mediante legale con istanza di autotutela - il decreto di rettifica del punteggio e il recesso, per le ragioni ivi esposte, non ricevendo nessun riscontro; insistendo nella richiesta di annullamento/sospensione/disapplicazione della

comunicazione di rettifica della graduatoria e la convalida/riattribuzione del punteggio attribuito in sede di domanda , ovvero il punteggio di 26,6 per collaboratore scolastico (C.S.); ed il riconoscimento delle prestazioni rese *anche ai fini giuridici* per il periodo dal 20/09/2018 sino al 30/06/2019 (I.d'I.Superiore Saluzzo – Plena di Alessandria)

§§§§§

Tutto ciò ritenuto e premesso, è interesse della sig.ra Anselmo Maria agire in giudizio al fine di richiedere il riconoscimento, ai fini dell'inserimento nella graduatoria di istituto di terza fascia 2017- 2020 istituzioni scolastiche indicate in atti, della riattribuzione del punteggio conseguito all'atto della domanda , con conseguente rettifica della graduatoria di assistente amministrativo/ collaboratore scolastico, previa annullamento e/o disapplicazione dei seguenti documenti:

- *comunicazione del 20/06/2019 di rettifica punteggio terza fascia triennio 2018 – 2021 delle graduatorie di Istituto di terza fascia ATA dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Saluzzo - Plena” di Alessandria , nonché tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA dell'USR Piemonte , delle 30 istituzioni scolastiche che il ricorrente risulta aver indicato nel modello allegato alla domanda;*
- *circolare AOOOUSPAL n°prot. 0003796 del 16.11.2018*

per i seguenti MOTIVI

1.Sulla giurisdizione dell'AGO

In via preliminare di rito , corre obbligo evidenziare che la giurisprudenza risulta ormai granitica nell'affermare che **“in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola , con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 , n° 297 e sss.mm.integraz., la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. SEz. Unite 16756/2014)”**

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

2. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio – veridicità delle dichiarazioni del candidato all'atto della domanda di inserimento

(art. 7 comma 5 , D.M. n° 717/2014)

Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7, comma 5, D.M. 717/2014). L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro (ALL. 1) , ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2017/20 (doc. 9 – D.M. 717/2014). Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso (si veda nota MIUR n. 1463 del 5.2.2015 – alligata) In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello 1D. Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni della collaboratrice all'atto della domanda sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica resistente) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona nel ritenere che l'indicazione da parte del ricorrente di periodi di servizio , poi risultati in parte privi di regolarità contributiva , costituissero causa di decadenza dalla graduatoria e motivo per non valutarne i periodi di lavoro, in assenza di elementi da cui trarre la consapevolezza della falsità della dichiarazione.

Infatti, la mancata e positiva valutazione dei servizi prestati presso la scuola paritaria Pitagora di Palermo che non ha versato i contributi previdenziali , a fronte della prestazione lavorativa non può tradursi in danno per l'inconsapevole ricorrente che quando ha preso conoscenza del mancato e/o parziale versamento si è anche attivato denunciando il tutto alla sede Inps competente con richiesta di costituzione di rendita vitalizia (riscatto) ai sensi e nelle forme dell'art. 13 legge n° 12/08/1962 n° 1338 .

ALL. 5 - 6

Il collaboratore non può e non deve subire conseguenze per l'altrui comportamento , altrimenti rileverebbe la circostanza “paradossale” di subire un duplice danno e cioè di aver lavorato senza copertura previdenziale e di pagare le conseguenze giuridiche dell'altrui omissioni sulle future occupazioni .

Infatti, giova ricordare che gli oneri contributivi che il datore di lavoro ha l'onere di pagare non costituiscono un diritto specifico del lavoratore. Questo perché è l'ente previdenziale (in questo caso l'Inps) l'unico legittimato attivo a richiederne il pagamento trattandosi di diritti indisponibili del lavoratore. Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

3. Sull'illegittimità/nullità del decreto di rettifica del punteggio per difetto di motivazione ai sensi della legge 241/1990.

L'obbligo di motivazione del provvedimento è codificato dall'art. 3 della legge 241/1990. La normativa dispone in capo all'amministrazione l'obbligo generale di motivare tutti gli atti da essa adottati, nonché di indicare **nelle motivazioni i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche del provvedimento**, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento. In data 20/06/2019, infatti, il Dirigente scolastico comunicava alla sig.ra Anselmo Maria decreto di rettifica del punteggio

in punti 8,6 per il profilo di CS (e 7,6 per AA ; 7,6 per AT; 8,6 per GA) perché “ *non risultano versati i contributi dei servizi dichiarati dall'interessata*”.

Il provvedimento denota un deficit di motivazione per le ragioni già proposte nel capitolo che precede accertato **che i servizi valutabili sono stati effettivamente prestati**.

Subito dopo l'approvazione della legge n° 62/2000 del 10/03/2000 (“Norme sulla parità scolastica”), l'art. 2 comma 2 del D.L. n° 225 del 3/07/2001 (conv. In legge 333/2001) in materia di insegnamento – ha disposto che :*“I servizi prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*

Pertanto, la mancanza, quindi, di un elemento essenziale di un provvedimento (come la motivazione del medesimo) rende detto atto privo dei criteri di pubblicità e trasparenza che devono esser sempre presenti nell'attività amministrativa anche se resa nell'ambito di un rapporto di lavoro.

Infatti, il comma 1 del nuovo art. 21 septies, Legge 241/1990 precisa che *“E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”*.

In ogni caso, anche se nel caso di specie non si verte in ipotesi di atto o provvedimento amministrativo in senso proprio, ma *di atto gestionale avente natura privatistica*, tuttavia la sussistenza di una adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell'iter logico - giuridico che ha condotto decisione deve ritenersi, comunque, necessaria soprattutto nei casi in cui il provvedimento adottato preveda soluzioni diverse da quelle preesistenti e consolidate, e ciò in ossequio al principio fondamentale **di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.**.

Alla luce delle superiori considerazioni, anche sotto diverso , profilo, deve ritenersi accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

5.Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso di specie la nota del 20/06/2019, con cui il Dirigente della SCUOLA ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare il punteggio “attribuito nelle graduatorie del triennio

2017/2020”, non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).*

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. *Dal che consegue parimenti l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2017/2020, dell'ulteriore punteggio con conseguente rettifica della predetta graduatoria di collaboratore scolastico*

6. Sull'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio.

Nel merito.

Al fine di decidere, come già osservato in precedenza nel caso di specie l'unico profilo contestato dell'amministrazione convenuta nel presente giudizio concerne *non già il servizio prestato dal ricorrente presso la scuola legalmente riconosciuta e/o paritaria bensì l'assenza di versamento della contribuzione.*

Il ricorrente , invero, ha documentalmente provato il proprio impiego presso l'Istituto paritario “Pitagora” di Palermo , producendo in giudizio tutti i certificati, attestazioni di servizio, lettera di assunzione presso il suddetto istituto nonché le buste paga . **(all. 5,6,7)**

E' , pertanto, evidente il diritto dell'ex lavoratore (in assenza di prova contraria) ad ottenere la sospensiva del provvedimento e il riconoscimento del punteggio unitamente alla riammissione in servizio.

In mancanza l'ex lavoratore subirebbe un duplice danno e cioè aver lavorato senza copertura previdenziale e di pagare le conseguenze giuridiche dell'altrui omissioni .

Infatti giova ricordare che . gli oneri previdenziali che il datore ha l'onere di versare rientrano tra i **diritti indisponibili** perché il creditore effettivo

è l'Ente previdenziale (in questo caso l'Inps) che è l'unico legittimato attivo a richiedere il pagamento .

In altre parole è evidente che il diritto al riconoscimento del servizio, quindi del relativo punteggio, è un diritto soggettivo che deriva esclusivamente dalla prestazione lavorativa effettivamente svolta; per contro non può farsi dipendere dalla presunta inosservanza delle norme previdenziali da parte dell'ex datore di lavoro, ovvero da eventuali inadempienze commesse da "soggetto diverso" .

La questione, d'altronde, è stata già definita da granitico orientamento giurisprudenziale in materia che ha statuito che :

“e' illegittima la disposizione contenuta nell'art. 3 , comma 24 , del DM 22 aprile 1993, che condiziona l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti privati, legalmente riconosciuti o pareggiati – ai fini della partecipazione a concorsi per soli titoli previsti dall'art. 2 del DL 6 novembre 1989 n° 357, convert. Con modif. dalla legge 27 dicembre 1989 n° 417- alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi in quanto trattasi di disposizione, che implicando inadempienza dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l'assolvere ad un'impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio .. (vedi infra Consiglio di Stato, sez VI , Dec. N° 5570 del 23.10.2001, Consiglio di Stato sez. VI n° 1033/2002 n° 5004/2002 e n°424/200)

Nondimeno l'ex collaboratore nel caso di specie si è anche attivato per sanare a proprie spese l'omissione contributiva perpetrata in suo danno con richiesta di riscatto e versamento della contribuzione omessa e prescritta ai sensi e nelle forme dell'art. 13 della legge 8 agosto 1962 n° 1338 . (all. 8)

Diversamente opinando , un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore, tanto più come nel caso di specie attivatosi anche per sanare le mancanze dell'istituto scolastico .

Già subito dopo l'approvazione della legge n° 62/2000 del 10/03/2000 (“Norme sulla parità scolastica”), l'art. 2 comma 2 del D.L. n° 225 del 3/07/2001 (conv. In legge 333/2001) in materia di insegnamento – ha

disposto che :**”I servizi prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”**

Inoltre, anche il D.M. 716/2014 (allegato al D.M. 717/2014), relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017 -2020 per il personale Ata, nella tabella di valutazione dei titoli prevede una sezione dedicata espressamente ai titoli di cultura e una ai titoli di servizio (doc. 13 – D.M. 716/2014).

In quest’ultima sezione, il decreto prevede l'attribuzione di punteggi per i servizi prestati in qualità di collaboratore scolastico nei vari ordini di scuola statale e non statale e successivamente specifica che può essere valutato anche altro servizio prestato in qualsiasi scuola.

In particolare, il D.M. 716/2014, nel precisare le tabelle di valutazione dei titoli, sia per l’inserimento nella graduatoria per le supplenze di collaborazione scolastico, chiaramente prevede la possibilità per l’aspirante di ottenere punti “per altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate , ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali , servizio prestato come modello vivente”.

Per chiarezza espositiva si precisa che le scuole elencate sono: scuole dell’infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; scuole primarie statali; scuole di istruzione secondaria o artistica, statali, istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, istituzioni convittuali (d.m. 716/2014).

*Lo stesso decreto nelle note finali precisa, inoltre, che il servizio valutabile è quello **effettivamente prestato** o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta.*

Detto servizio deve essere valutato ai fini della domanda di inserimento nella graduatoria secondo quanto prevede il punto 8 del D.M. 716/2014.

Si osserva che il legislatore utilizzando la locuzione letterale “altro servizio prestato” ha chiaramente inteso ricomprendere ogni prestazione espletata dal lavoratore in favore della scuola in virtù di un regolare contratto.

In sostanza, in applicazione della tabella de qua al ricorrente dovevano essere riconosciuti i punti richiesti, secondo il calcolo operato dal sig. Anselmo Maria in sede di domanda.

Sulla questione agitata dal Miur si è anche recentemente (e più volte) pronunciato nel merito il Tribunale di Milano nrg. 6311/2019 (VALLONE/MIUR) DEL 18.07.2019 Dott..M.G.Cassia affermando

che “ rilevato che nel caso di specie l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie è dipesa esclusivamente dall'assenza di contributi relativi al periodo lavorato presso la scuola paritaria V.Alfieri di Palermo ; rilevato che il ricorrente nel corso del processo abbia provato il proprio impegno presso l'istituto V:Alfieri di Palermo, producendo in giudizio tutti i contratti di assunzione e listini paga; ritenuto, inoltre, che ha provveduto ad integrare a proprie spese l'omessa contribuzione previdenziale posta in essere dall'Istituto paritario nei confronti dell'inps (..) PQM in accoglimento del ricorso dichiara illegittimità del decreto di rettifica oggetto di causa e della risoluzione del contratto operata dalla resistente e , per l'effetto accertata la sussistenza del servizio prestato (..) ordina alla resistente di riattribuire il punteggio anteriore alla rettifica ed a considerare il rapporto di lavoro anticipatamente risolto ai fini giuridici..con condanna alle spese di lite in €1.5000,00 23.luglio.2019 - vedi ex multis PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA Trib .Milano n. cronol. 6709/19 del 13/03/2019 nrg° 1531/2019 (Navarra R. /MIUR – Ist.compens. Statale di Via Gattamelata di Milano); Trib. Milano ;Trib .Milano n. cronol. 10152/19 del 17/04/2019 nrg° 2876/2019 (Navarra L . /MIUR – Ist.compens. De andreis di Milano); Trib. Milano ; Trib .Milano n. cronol. 10309/19 del 17/04/2019 nrg° 3284/2019 (Botta A.. /MIUR – Ist.compens. I.Alpi di Milano; Trib .Milano n. cronol. 10736/19 del 17/04/2019 nrg° 2876.2019 (ALIBERTI D. /MIUR – Ist.compens. De andreis di Milano).). Trib .Milano n. cronol. 13963/19 del 31/05/2019 nrg° 3395.2019 (ALIBERTI V. /MIUR – Ist.compens.statle Ilaria Alpi).

Ancora più recentemente il Tribunale di Modena- sezione lavoro **in data 31.07.2019** (dott.ssa E.Ramacciotti- accoglimento totale n. cronol. 2591/2019) statuiva: *“la stessa parte ricorrente ha documentato la sussistenza del rapporto di lavoro con gli istituti scolastici anzidetti producendo la documentazione sopra riportata, dal quale risulta anche il versamento della contribuzione (cfr. docc. 8 – 20 par ricorrente).*

Sotto il profilo del fumus pertanto il ricorso appare fondato.

Come chiarito, infatti, nelle ordinanze emesse dal Tribunale di Milano, in data marzo 2019 (numero 6709/2019) e in data 16.04.2019 (n.

10152/2019), prodotte parte ricorrente – la cui motivazione si ritiene di condividere - "in assenza di ulteriori elementi che sarebbe stato onere del ministero convenuto fornire, la sola omissione contributiva (onere del datore di lavoro e non certamente del lavoratore) può a tutto concedere, rappresentare indice per valutare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già una prova piena di tale circostanza. Diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore, tan più come nel caso di specie attivatosi anche per sanare le mancanze dell'istituto scolastico”.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* il ricorso è quindi meritevole di accoglimento. Sussiste anche il requisito del *periculum in mora* poiché è evidente il pregiudiz derivante dalla immediata e anticipata cessazione del rapporto di lavoro e l'ulteriore pregiudizio, non altrimenti riparabile per la ricorrente, anche in termini inquadramento fin da subito in posizione utile in graduatoria per assumere anche fut incarichi, comunque valutabile anche ai fini giuridici.

Il ricorso pertanto è meritevole di accoglimento con sospensione dell'efficacia d provvedimenti e riconoscimento a favore della ricorrente del punteggio indicato nella domanda di inserimento in graduatoria, ordinandosi all'amministrazione convenuta la riammissione in servizio della ricorrente, fino alla scadenza del termine del contratto fissato.

in accoglimento di ricorso, dispone la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti prot. n° 3051 del 7/03/2019 e prot. n° 3856 del 25/03/2019, emessi dal Dirigen Scolastico della Direzione Didattica di Vignola (MO), con conseguente ordine all'en resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduator dell'ottobre 2017 e di collocare la ricorrente, Pironti Sonia, nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 1D per il profilo collaboratore scolastico.

Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite del fase cautelare che liquida in complessivi euro 2000 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Modena, 31.07.2019

Il Giudice del lavoro

Eleonora Ramacciotti

§§§§§

Per le ragioni sopra espresse, la sig.ra Anselmo Maria chiede l'annullamento e/o disapplicazione della comunicazione del 20/06/2019 e della nota di risoluzione in pari data, con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nella graduatorie di circolo e di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2017-2020, per il profilo di assistente amministrativo pari a 26,6 punti , impregiudicato ogni maggior danno .

§§§§§

Sul danno subito da parte della sig.ra Anselmo Maria a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della sig.ra Anselmo Maria un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, a seguito di rettifica del punteggio la sig.ra Anselmo subisce grave nocumento in termini di scelta sulle future occupazioni presso diverse istituzioni scolastiche .

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarico annuale; precarietà e incertezza sul proprio futuro occupazionale) con chiari risvolti economici (mancata retribuzione), ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, **anche in ordine e soprattutto ai titoli di fatto e di diritto per l'anno addietro che incidono in maniera determinante sulla prossima graduatoria.**

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro.

**** * ** Sul periculum in mora**

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso *il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie*.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista della prossima scadenza delle predette graduatorie valide per il periodo 2017 – 2020 .

A ciò si aggiunga che in riferimento all'art. 7 comma 7 del D.M. 717/2014 “[omissis] l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.”

Pertanto, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia personale ATA essendo quelle attuali in vigore sino al 31/12/2020, la sig.ra Anselmo Maria non potrà inserire nella domanda di inserimento tutto il servizio precedentemente prestato presso l'istituzione scolastica resistente, per un ingiusto provvedimento subito .

Quindi, al momento della formazione della graduatoria di istituto per il personale ATA per il triennio 2017-2020, la sig.ra Anselmo Maria non potendo inserire il servizio comunque prestato, vede compromessa la propria attuale e futura situazione lavorativa in termini di scelta (perdita di changes) .

E tutto ciò per un provvedimento ingiusto ed arbitrario dell'Istituto scolastico resistente che ha sanzionato una condotta che non attiene alla sfera del ricorrente , ma del suo ex datore di lavoro e che si traduce (per un'errata lettura della norma del dirigente scolastico) in una sanzione al collaboratore scolastico__che ne pregiudica il diritto al punteggio (*in contrasto con consolidata giurisprudenza in materia anche nel merito di codesto Tribunale di Milano*).

In altre parole, il ricorrente oltre al danno per il ritardato versamento subisce anche la beffa della decurtazione del punteggio e della possibilità di reinserimento in sede scolastiche proprie.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario. *

P.Q.M.

la ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Alessandria, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA: - previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia della comunicazione del 20/06/2019 (Ist.d'Istr.Superiore "Saluzzo -Plana", prot. n° 2798/3.2.c di Alessandria), con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria in data 28 ottobre 2017 pari a 26,60 per collaboratore scolastico e di collocare il ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 1D per il profilo di collaboratore scolastico.

NEL MERITO: - per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia del/i provvedimento/i della comunicazione del 20/06/2019 (Ist.d'Istr.Superiore "Saluzzo -Plana", prot. n° 2798/3.2.c di Alessandria) o comunque disporre la disapplicazione e/o annullamento del/i provvedimento medesimo, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 1D per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico ;

- per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento non solo di fatto, ma anche ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente per il periodo dal 20/09/2018 sino al 30/06/2019 e/o comunque alla data dell'emanando provvedimento/ordinanza di sospensiva.

- In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente pagamento di contributo unificato pari ad € 259,00.

Si producono: .i documenti di cui al foliaro.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Piemonte, AT di Alessandria, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2018/2021, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Alessandria, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso: - quanto al MIUR – USR Piemonte mediante notifica di copia dell'atto

all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza; - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Con osservanza ,

Salerno – Alessandria , li 3/09/2019

Avv. Giorgio Zeoli